



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II

in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato
- SENTENZA -

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione

TRA

STRADA DEI PARCHI S.P.A. - 07183041008 – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Criscuolo e dall'avvocato Massimo Luciani, giusta ed elettivamente domiciliata come da procura in atti.

Opponente

CONTRO

ANAS S.P.A. - 80208450587 - in persona del l.r.p.t. domiciliata in VIA MONZAMBANO, 10 00185 ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Grassi, Maria Stefania Masini, Gaia Silvi, ed Alessandro Tabarini come da procura in atti

Opposta

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili**, di seguito solo "MIMS" rappresentato ex lege dalla avvocatura Generale dello Stato e domiciliato nella sua nota sede di Via dei Portoghesi 12.

Terza citata in giudizio dall'opponente

oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 18980/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24/27.09.2019.

conclusioni per S.d.P.: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, previo riconoscimento dell’opponibilità anche ad ANAS delle eccezioni che SDP può opporre al concedente MIT: procedere all’accertamento dell’attitudine delle rappresentate sopravvenienze ed in particolar modo dell’urgenza di effettuare gli interventi di messa in sicurezza dell’infrastruttura ad alterare il rapporto di durata di cui è causa; all’accertamento di un credito non inferiore a 192 milioni di euro vantato da SDP verso il MIT per la realizzazione degli interventi di cui sopra, riconosciuto dalla Legge 145 del 2018, dal D.L. 109 del 2018 (decreto Genova, convertito con modificazioni dalla Legge 130 del 2018) ed articolo 1, comma 725 della Legge 27.12.2017 n. 205; all’accertamento dell’ulteriore credito verso il MIT per € 20.211,000,00 a titolo di risarcimento per l’illegittima sospensione degli incrementi tariffari relativi agli anni dal 2015; in accoglimento della dispiegata eccezione di compensazione dei canoni concessori con i controcrediti vantati da SDP verso il MIT dichiarare conseguentemente estinto il credito azionato da ANAS con D.I. n. 18980/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 24.09.2019 e per l’effetto revocare il predetto provvedimento; voglia altresì il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento ex art 1460 c.c., sospendere il pagamento del canone concessorio di cui è causa e per l’effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto; in ogni caso voglia l’ecc.mo Tribunale disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell’articolo 295 c.p.c. stante la pregiudizialità degli accertamenti in corso nei giudizi pendenti presso il medesimo ufficio con i numeri di RG 3300/2016 e 77217/2017 o in definitiva la procedere alla loro riunione. In accoglimento dell’ultimo dei sopra spiegati motivi di opposizione voglia il Tribunale rideterminare l’importo, in ipotesi dovuto, applicando il tasso di interessi convenzionalmente previsto in luogo del tasso di mora di cui al D.lgs. 231/2002.

conclusioni per ANAS: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza respinta: nel merito, in via principale, previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale, con sospensione del presente giudizio, in relazione alla sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’art.9 *tricies semel* del d.l. n. 123/2019 in riferimento agli artt. 77 comma 2, 81 comma e 3 della Costituzione: (i) concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, non essendo l’opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; (ii) rigettare l’opposizione proposta da Strada dei Parchi S.p.A. e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto condannando Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell’intero importo recato dal decreto opposto pari ad euro 151.966.324,08 oltre interessi); nel merito, in via subordinata, in considerazione dell’entrata in vigore della norma di cui all’art.9 *tricies semel* d.l. 24 ottobre 2019 n. 123, convertito in legge 12 dicembre 2019 n. 156, sopravvenuta quindi all’emissione del decreto ingiuntivo n. 18980 in data 27 settembre 2019, in caso di ritenuta parziale inesigibilità sopravvenuta *ope legis* del credito vantato da Anas S.p.A.: (iii) accertare e dichiarare che è Anas S.p.A. e non il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il titolare di credito relativo al prezzo della concessione di cui all’articolo 3.0, lett. c, della Convenzione Unica stipulata in data 18 novembre 2009 tra Anas S.p.A. e Strada dei Parchi

S.p.A. e, per l'effetto, rigettare comunque l'opposizione proposta da Strada dei Parchi S.p.A., con concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto quanto meno per l'importo di euro 29.050.321,30, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione; (iv) condannare Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., per l'effetto, al pagamento immediato in favore di Anas S.p.A. dell'importo di euro 29.050.321,30, oltre interessi convenzionali o ex d.lgs. n. 231/2002; (v) condannare Strada dei Parchi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, alla scadenza normativamente fissata, dei ratei di prezzo della concessione per gli anni 2017 e 2018 di importo complessivo pari ad euro 122.916.002,79, oltre interessi convenzionali o ex d.lgs. n. 231/2002; con vittoria di spese competenze e onorari di giudizio.

Conclusioni Ministero: "Con espressa riserva di ogni utile allegazione e deduzione, allo stato si conclude per l'inammissibilità e per l'infondatezza di tutte le avverse domande, in parte coperte da giudicato per le considerazioni esposte al par. 2B), previa declaratoria di litispendenza in relazione ai giudizi già instaurati dalla concessionaria in relazione ad analoghe domande qui inammissibilmente duplicate".

FATTO E PROCESSO

La presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili *ratione temporis*.

La società S.d.P ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 18980/2019 notificatole da ANAS per il pagamento delle somme di cui veniva ritenuta debitrice meglio specificate in sequenza, formulando le eccezioni e conclusioni di cui in epigrafe.

Si precisa, per immediata e migliore intelligenza della vicenda, che con il ricorso monitorio, notificato nei soli confronti della società debitrice Strada dei Parchi, ANAS ha chiesto al Tribunale di ingiungere alla concessionaria delle autostrade A24 ed A 25 il pagamento di euro 151.966.324,08 oltre interessi, a titolo di: a) canoni concessori insoluti relativi alle annualità 2017 e 2018, nonché b) delle ulteriori somme dovute titolo di integrazione dei canoni pregressi ex art. 19, comma 9 bis, Legge n. 102/2009, c) di quota del canone annuo previsto dall'art. 12 della Convenzione e d) per la nona e decima rata dell'ex Fondo centrale di garanzia.

In sede di opposizione la società contestava la pretesa creditoria proposta da ANAS e formulava le eccezioni, anche ex art. 1460 c.c., di cui alle conclusioni svolte; in particolare chiedeva l'accertamento, anche in compensazione, dei controcrediti vantati contro il MIT meglio specificati in atti (credito conseguente all'annullamento del decreto n. 577 del 31.12.2014 derivante dalla sentenza del TAR n. 4234/2016 e credito derivante dal D.L.

109/2018, cd decreto Genova convertito in Legge 130/2018) e chiedeva anche la riunione o la sospensione del presente procedimento pendente in attesa della definizione dei procedimenti pendenti dinanzi al RG. n. 3300/2016 e RG. n. 77217/2017 per la pregiudizialità degli accertamenti relativi ai profili risarcitori oggetto di quei giudizi rispetto al presente; concludeva in via preliminare per il rigetto della concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto.

Si è costituito il Ministero che ha chiesto il rigetto delle domande eccezioni e conclusioni svolte dalla parte opponente. Ha rilevato l'inammissibilità della citazione in giudizio di essa amministrazione, *vocatio* effettuata in autonomia dalla parte opponente, in assenza di autorizzazione del giudice ed in violazione della disciplina di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo. Ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di compensazione per l'esistenza dei controcrediti ex art 1460 c.c. vantati dall'opponente che, in quanto contestati, non poteva a priori esser sollevata. Evidenziava che trattavasi di crediti per parte coperti da giudicato ed/od afferenti a domande per le quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo.

In particolar modo proprio per la delicatezza degli interventi coinvolti dalla messa in sicurezza delle autostrade Abruzzesi, il legislatore era intervenuto con il D.L. 34/2020 ed all'articolo 206 era stata prevista la nomina di un Commissario Straordinario per le attività afferenti agli adeguamenti ed alla messa in sicurezza con ogni conseguenza della perdita di titolarità a sollevare la relativa questione da parte opponente. In ordine alla pretesa rinegoziazione del PEF ha evidenziato le criticità da cui erano affette le proposte avanzate dalla concessionaria che avevano reso impossibile l'approvazione del piano da parte del Ministero, tanto che era stato nominato il sopra citato Commissario ad Acta. Chiedeva la declaratoria di difetto di giurisdizione relativamente alle domande riservate alla giurisdizione del G.A. e l'intervenuto giudicato sul credito originato da mancato o ritardato adeguamento tariffario, nonché sulla pretesa mancata esecuzione della sentenza TAR n. 4234/2016 e comunque, la litispendenza tra il presente giudizio e quelli indicati in narrativa; chiedeva il rigetto delle pretese dell'opponente con conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Si è costituita anche ANAS S.p.A. la quale ha rivendicato la propria titolarità sul credito di cui all'ingiunzione ed ha formulato le proprie conclusioni. Ha rivendicato la propria legittimazione attiva a pretendere i crediti portati in decreto, pari complessivamente ad € 151.966.324,08, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 costituiti dal prezzo della concessione emergente dall'articolo 3.0 lett. C della Convenzione. Ha evidenziato che la posta creditoria era stata riconosciuta anche dall'opponente con una propria nota, ricevuta da ANAS e protocollata al n. 84048 del 20.6.2014; ha rammentato il contenuto del disposto di cui all' articolo 52 quinquies del D.L. 50/2017, la cui legittimità era stata confermata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 181/19; ha rivendicato il proprio credito relativo al pagamento dalle rate annuali della concessione relative agli anni 2017 ed all'anno 2018, nonché alle rate relative all'integrazione dei canoni annui di

cui all'articolo 12 della Convenzione Unica del 2009 e la nona e decima rata del debito verso l'ex Fondo Centrale di Garanzia previsto dall'articolo 5 ter della Convenzione Unica.

Aderendo in buona sostanza alle eccezioni svolte dal Ministero in merito alle pretese compensazioni svolte dalla società opponente, ha richiamato – ad ogni buon conto – il rigetto delle domande risarcitorie proposte dalla società opponente da parte della giustizia amministrativa. Ha contestato l'inammissibilità ed infondatezza della domanda di applicazione del tasso di interesse convenzionalmente previsto in luogo del tasso di mora di cui al D. lgs. 231/2002.

Ha sollevato infine, questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 9 tricies semel D.L. 123/2019 (che aveva stabilito - nelle more della procedura di cui all'articolo 1 comma 183 Legge 24.12.2012 n. 228 - esser sospeso l'incremento delle tariffe di pedaggio delle autostrade A24 e A 25, nonché l'obbligo di versare le rate di corrispettivo della concessione di cui all'articolo 3 comma 3.o lettera C, Convenzione Unica del 18.11.2009, relative agli anni 2017 e 2018 ciascuna dell'importo di € 55.860,00 comprendente gli interessi in dilazione e quant'altro) in riferimento agli articoli 77 comma 2, 81 comma 3 della Costituzione. In via subordinata ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del d.i. nella misura ridotta di € 20.050321,30.

Con ordinanza del 12.11.2020 il G.I. rigettava la richiesta di riunione ex art 274 c.p.c. del presente procedimento a quelli portanti i nr. di RG 33007/2016 e n. 77217/2017, incardinati e pendenti dinanzi all'intestato Tribunale, connessi al presente dal punto di vista soggettivo, per l'evidente diversità di fase essendo gli stessi procedimenti - pendenti dinanzi a diversa sezione – già stati rinviati a conclusioni/ trattenuti in decisione; rigettava la richiesta sospensione – ex art 295 c.p.c. o 337 c.p.c. – del presente procedimento sino alla definizione dei crediti vantati dall'opponente nei richiamati procedimenti portanti i nr. di RG 33007/2016 e n. 77217/2017 in quanto la pendenza di un giudizio avente ad oggetto un contro-credito opposto in compensazione non giustifica la sospensione del giudizio avente ad oggetto il credito principale, in considerazione del carattere contestato, rectius non certo, del controcredito e della prevalenza della disciplina speciale di cui all'art. 1243 c.c.; in ordine alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, esaminato inoltre l'art. 206 D.L. 19 Maggio 2020 n. 34, e per altri versi l'art. 9 tricies semel del d.l. n. 123/2019, convertito in legge n. 156/2019, e la loro diversa incidenza nella presente controversia, stante la ritenuta parziale inesigibilità sopravvenuta *ope legis* del credito vantato da Anas S.p.A. disponeva la concessione della provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo per la minor somma di € 29.050.321,30 ed accessori nella misura prevista dal contratto concedendo i termini di cui all'articolo 183 comma VI c.p.c. Con ordinanza del 12.03.2021 il Giudice chiariva il tenore contenutistico dell'interesse convenzionale di cui all'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione per la minor somma ex art 648 c.p.c. del 12.11.2020.

All'esito dello sfruttamento dei termini per la precisazione delle domande eccezioni e conclusioni svolte, il giudice – ritenuta la causa matura per la decisione – rinviava per la

precisazione delle conclusioni ed all'esito dell'udienza tratteneva a sentenza, con la concessione dei termini previsti dall'art 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è solo parzialmente fondata e nei termini di cui in parte motiva deve esser accolta.

In termini di giurisdizione, si evidenzia come in tema di concessione di costruzione e gestione di opera pubblica e di concessione di servizi pubblici, la giurisdizione del G.O. riguardante indennità, canoni e altri corrispettivi – ove afferisca alle indennità canoni ed altri corrispettivi relativi alla fase meramente esecutiva del contratto di concessione, e non involga questioni inferenti la potestà riservata alla PA – si estende alle questioni inferenti l'adempimento/inadempimento ed alle conseguenze risarcitorie, ferma restando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nei casi in cui la PA eserciti poteri autoritativi tipizzati dalla Legge.

Dato atto di quanto premesso si rileva come non sussista la competenza della sezione specializzata in materia di Impresa dell'adito Tribunale, non venendo in rilievo un contratto di appalto di opere pubbliche di rilevanza euro-unitaria, bensì semplici rapporti di concessione autostradale tra le società ANAS S.p.A. e Strada dei Parchi, regolati dalla convenzione stipulata il 20/12/2001 e dalla convenzione del 18/11/2009.

In termini di rito si evidenzia come Strada dei Parchi, in difetto di richiesta di autorizzazione del giudice, ed in violazione dell'articolo 269 c.p.c., abbia citato in giudizio in autonomia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di opporre alla ingiungente le eccezioni opponibili alla amministrazione statale senza chiedere l'autorizzazione al giudice. Ciò determina l'inammissibilità della chiamata in giudizio del Ministero posto che il debitore opponente non può chiamare direttamente in causa il terzo per mezzo della citazione in opposizione al decreto ingiuntivo ma deve, a pena di decadenza, chiedere al Giudice l'autorizzazione ad effettuare la chiamata in causa del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni esposte nel decreto opposto (tra le tante cfr. Cassazione Civile n. 30.07.2020 n. 16336 e Cass. Civ. 26.08.2019 n. 21706). Per giurisprudenza consolidata infatti, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la sua veste di attore e l'opponente quella di convenuto ai fini degli oneri di rito tesi ad assicurare l'integrazione del contraddittorio.

Si danno per note e, per questi versi non contestate, le vicende che hanno riguardato la concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade A 24 ed A25, che all'esito del D.L 19/1977 ed alla decadenza della S.A.R.A. hanno comportato il subentro di ANAS in tutti i rapporti obbligatori inerenti alla realizzazione ed al suo esercizio. Va

precisato che, all'esito della pubblicazione della procedura di gara indetta da ANAS per l'affidamento in concessione della gestione e completamento della rete autostradale A24 ed A25 è risultata aggiudicataria l'ATI Autostrade S.p.A.- Toto S.p.A. mandataria, che si è definita nella regolamentazione dei rapporti operata con la convenzione unica del 18.11.2009, ricognitiva e novativa della convenzione originariamente stipulata in data 20.12.2001.

Va precisato che solo in data 2.9.2005 l'ATI di cui sopra costituiva la società di progetto Strada dei Parchi s.r.l. In base a questa convenzione unica a carico di Strada dei Parchi sono ravvisabili distinte obbligazioni di pagamento riferite: a) al prezzo della concessione (28 rate annuali del corrispettivo pari ad € 748.862.593,68 detratto quanto già versato; b) i canoni concessori, costituiti da un canone annuo fissato in misura pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi e canone annuo del 5% sui ricavi; c) il rimborso del c.d. Fondo Centrale di Garanzia gestito da ANAS per conto dello Stato.

Non pare possano esser sollevati fondati dubbi in termini di legittimazione attiva a pretendere il pagamento dei crediti oggetto del presente decreto ingiuntivo da parte di ANAS: prescindendo dall'articolo 52 quinquies del D.L. 50/2017 - riconosciuto legittimo dal Giudice delle Leggi con la pronuncia 181/2019 - deve trarsi evidenza del riconoscimento della legittimazione attiva da parte dello stesso Ministero nelle note del 7.3.20113 e del 9.5.2014, quale che sia la veste giuridica delle stesse con le quali l'amministrazione statale riconosce che lo stesso credito " *pertiene per intero ad ANAS S.p.A. ... con l'atto di aggiudicazione della concessione all'esito della procedura pubblica espletata di cui è stata convenuta - unicamente come modalità di pagamento - una restituzione in 28 rate annuali di pari importo, precisando che essa non possa intendersi ricompresi negli effetti traslativi determinati dall'articolo 36 del D.L. 98/2011.*

Per *incidens* la legittimazione attiva di ANAS appare riconosciuta ex art 1988 c.c. dalla stessa Strada dei Parchi S.p.A. con la nota acquisita da ANAS del 20.06.2014, come nella transazione novativa intercorsa tra le parti del 6.10.2014, con la quale è la stessa opponente ad aver " *.....definitivamente preso atto esser ANAS S.p.A. il soggetto legittimato all'incasso del credito per ratei di corrispettivo concessorio ex art 3.0 concessione unica*".

Non diversamente si concluda ove si voglia affrontare la questione facendo richiamo alla pronuncia della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2019 (che ha dichiarato non fondata la q. di l.c. dell'articolo 52 quinquies di cui alla D.L. 50/2017): non si condivide infatti l'interpretazione della medesima pronuncia perorata dall'opponente, tesa ad affermare che in base ad essa l'unico e vero titolare dei crediti sarebbe il Ministero, vista l'evenienza condizionata (*.....ove il credito originario fosse stato effettivamente trasferito ex lege al MIT*) di una tale interpretazione.

In ordine alle eccezioni parte opponente chiede la valorizzazione dei crediti, ritenuti certi liquidi ed esigibili, vantati nei confronti del Ministero.: questi crediti sarebbero pari a € 192 milioni, in relazione a quanto stabilito dall'articolo 1 comma 275 della Legge

205/2017 (il finanziamento straordinario dello Stato per lavori di messa in sicurezza di cui è stato erogato un acconto di 58 milioni) con residuo spettante a Strada dei Parchi nei termini evidenziati; il credito verso il MIT per oltre 20 milioni di euro, avente titolo nella sentenza TAR Lazio n. 4234/2016; e il credito stimato verso ANAS di 300 milioni di euro relativo agli imponenti contenziosi aventi ad oggetto pretese risarcitorie per inadempimenti da questa posti in essere in relazione al periodo in cui rivestiva il ruolo di concedente.

Procedendo per comodità da quest'ultimo credito risarcitorio rivendicato dalla parte opponente, e prescindendo dall'evidenza che un credito contestato non può essere opposto in compensazione (cfr. Cass. Civ. 14.02.2019 n. 4313, Cass. Civ. 4.12.2018 n. 31359, Cass. Civ. SSU 15.11.2016 n. 23225 tra le tante) deve necessariamente darsi atto che, tra le tante, con sentenza 16036/2020 il Giudice Dr Tommaso Martucci, a definizione dei giudizi riuniti ai nn. 3306/2016 e 77217/2017, rigettava integralmente le domande proposte da Strada dei Parchi S.p.A. avverso ANAS S.p.A., Ministero dei Trasporti, Société General S.A. e Dexia Crediop. S.p.A.

In ordine all'eccezione di compensazione del preteso credito derivante dal D.L. 109 del 2018 (il c.d. decreto Genova) convertito in Legge n. 130/2018 (in cui l'erogazione è stata subordinata, ad ogni buon conto, alla presentazione da parte del concessionario di interventi progettuali) va segnalato il totale difetto dei requisiti di esigibilità e liquidità, anche a prescindere dalla contestazione, sub iudice dinanzi al GA, circa il raggiungimento degli importi sufficienti per dare ingresso ai pagamenti delle prime *tranches*.

Quanto al credito derivante dalla sentenza TAR n. 4234/2016 va inevitabilmente accolta l'eccezione di giudicato preclusivo ex art 2909 c.c. sollevata dalla parte convenuta visto che la domanda risarcitoria di danni, originata dall'annullamento del provvedimento n. 577/2014 che ne costituiva la scaturigine, ha trovato definizione - sfavorevole per l'opponente - con la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1098 del 2018 che ha respinto il ricorso incidentale della concessionaria, confermando sul punto il rigetto della domanda di danni. Anche il giudizio di revocazione non ha avuto miglior sorte (v. sentenza 6293/2018).

Quanto all'eccezione di inadempimento per mancato aggiornamento e revisione del PEF deve condividersi l'ordinanza 17.07.2020 emessa dal Tribunale di Roma che ha accertato la totale mancanza di corrispettività tra la prestazione rivendicata da Strada dei Parchi e quella dovuta ad ANAS" *essendo immediatamente esigibili gli obblighi di manutenzione autostradale posti a carico del concessionario e non condizionabile il pagamento delle rate del corrispettivo di concessione e dei relativi canoni dalla pretesa all'erogazione di sovvenzioni pubbliche, come riconosciuto dal TAR Lazio e dal Consiglio di Stato (c.f.r ordinanza cit.).*

In ordine alla problematica sollevata dall'opponente, rappresentata dall'urgenza di effettuare gli interventi di messa in sicurezza dell'infrastruttura con incidenza tale da alterare il rapporto di durata di cui è causa e consequenziale accertamento di un credito

non inferiore a 192 milioni di euro vantato da SDP verso il MIT per la realizzazione degli interventi di cui sopra, riconosciuto dalla Legge 145 del 2018, dal D.L. 109 del 2018 (decreto Genova, convertito con modificazioni dalla Legge 130 del 2018) ed articolo 1, comma 725 della Legge 27.12.2017 n. 205, merita riconoscimento l'argomentazione definitiva fatta propria dall'opposta, posto che la sopravvenienza rappresentata dall'emanazione dell'articolo 206 del D.L. 34/2020, (6. *Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi.* 7. *Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le risorse già destinate agli interventi del presente articolo nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui articolo 1 comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 1, comma 95, della legge 31 dicembre 2018, n. 145 per il finanziamento dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e delle disponibilità allo scopo destinate a legislazione vigente*..) avendo provveduto ad individuare un terzo, il Commissario ad Acta, quale soggetto onerato della realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza relativi alle autostrade A/24 ed A 25 originati dagli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017, con utilizzo di tutte le risorse stanziare con contributo pubblico, determina di conseguenza che, a monte, non possa esser fatta valere dalla parte opponente una compensazione dei ratei di corrispettivo di concessione 2017-2018 e quant'altro con le spese necessarie ai lavori di messa in sicurezza e ripristino sopra citati.; il credito relativo spetta adesso quindi al Commissario, unico soggetto legittimato dalla norma all'impiego dei fondi pubblici, relativamente allo scopo gestiti con contabilità separata.

Non pare rilevante e fondata, a questo Tribunale, la prospettata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 206 del D.L. 34/2020, visto che, ad ogni buon conto, nessun conflitto pare ravvisabile nella norma con le disposizioni di cui all'articolo 77 Cost, (come dubitare della necessità ed urgenza?) articoli 102 e 103 Cost, 113 e 117 Cost (non risulta incisa in alcuna maniera dalla previsione la giurisdizione degli organi di GA) né, in concreto alcun pregiudizio pare concretamente prospettabile dalla emanazione della norma in capo all'opponente, visto che il legislatore, in tale maniera, l'ha esonerata dall'obbligo di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria se non inteso quale disappunto originato dal venir meno della una disponibilità di cassa dei relativi fondi.

Altrettanto infondata, o meglio non suscettibile di una prognosi positiva quanto all'esito, appare la censura di legittimità costituzionale sollevata dalla parte opposta in relazione all'articolo 9 tricies- semel del D.L. 123/2019, per contrasto con gli articoli 77 comma 2, 81 comma 3, e 97 Cost, essendo perfettamente evincibile l'esito di una prospettazione di q.l.c. nei termini rappresentati in ragione del carattere meramente sospensivo degli obblighi di corresponsione e dall'interesse prevalente degli utenti che si evince circa la ratio della sua emanazione.

In ogni caso, l'entrata in vigore dell'art. 9 tricies semel del d.l. n. 123/2019 non incide sul dovere di Strada dei Parchi di procedere alla corresponsione delle somme dovute ad ANAS per le altre voci, e quindi, riassumendo, sia l'integrazione dei canoni annui ex art 19 comma 9 bis, per il periodo gennaio 2018 e marzo 2019 per la somma di euro 19.507.137,71,

il canone annuo ex art. 1 comma 1020, legge n. 296/2006 per euro 1.087.183,58] e la nona e decima rata del debito verso l'ex Fondo Centrale di Garanzia per euro 8.456.000,00 per un totale di euro 29.050.321,30 che costituiscono un credito diretto, immediatamente esigibile e fondato su fatture non contestate per le quali si determina l'obbligo di provvedere nei termini.

In ordine alla quantificazione degli interessi ex D.lgs. n. 231/2002 si richiama, in contrario avviso a quanto sostenuto dalla parte opposta, la contestazione svolta dalla difesa di Strada dei Parchi nell'evidenziare l'inapplicabilità della disciplina di cui all'articolo 231/2002 già accolta con la concessione della provvisoria esecutività ridotta e come corretta. La conseguenza è il riconoscimento del tasso di interesse convenzionale nella misura del 4,8% per l'attualizzazione delle rate del Fondo di Garanzia, e degli interessi nella misura legale, ex art 1282 comma II c.c. sulle altre voci.

Le spese seguono la soccombenza compensate per la metà, stante il riconoscimento di un rilevante credito in favore di parte opposta e si liquidano come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e diversamente quantificate in ragione della diversa misura dell'impegno profuso nel giudizio dalle due convenute.

Il parziale accoglimento in riduzione del credito vantato, anche originato da un *factum principis* ed il profilo della disciplina degli interessi determina, di conseguenza, il rigetto della domanda avanzata dalla opposta ai sensi dell'ex art 96 comma I o comma terzo c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al R.G n. 75938/2019:

Dichiara inammissibile la chiamata in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti operata da Strada dei Parchi S.p.A.

Revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna - in sede di merito - Strada dei Parchi S.p.A. al pagamento in favore di ANAS S.p.A. della somma di € 29.050.321,30 oltre interessi come precisati in parte motiva.

Rigetta ogni altra domanda, anche ex art 96 c.p.c.

Condanna Strada dei Parchi S.p.A. al pagamento delle spese processuali in favore delle parti convenute che, già compensate, quanto ad ANAS quantifica e liquida nella misura di € 51.618,00, oltre rimborso forfettario spese generali ed oneri riflessi di legge, mentre, quanto al Ministero, liquida nella misura di € 37.451,00 oltre rimborso forfettario spese generali, omnia.

Roma li 09.09.2022.

Il Giudice dr. Claudio Patruno.